

## COMUNE DI BARDOLINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER  
L'ATTIVITA' DI PITTORE, RITRATTISTA, SCULTORE  
E PER LA VENDITA DELLE PROPRIE OPERE E VENDITA DI OPERE  
DELL'INGEGNO DI CARATTERE CREATIVO**

## **INDICE**

[ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO](#)

[ART. 2 – AMPIEZZA DELLA POSTAZIONE](#)

[ART. 3 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI](#)

[ART. 4 – DOMANDA DI CONCESSIONE](#)

[ART. 5 – CONCESSIONE](#)

[ART. 6 – OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'](#)

[ART. 7 – NORMA FINALE](#)

## ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di pittore, ritrattista e scultore e comunque l'esercizio di attività artistica su suolo pubblico nel Comune di Bardolino. L'esercizio dell'attività di pittore, ritrattista, scultore prevede l'esposizione e la commercializzazione esclusivamente di opere di diretta produzione del titolare della concessione di suolo pubblico. Il presente regolamento si applica altresì nel caso di richiesta di occupazione suolo per la vendita delle proprie opere dell'ingegno di carattere creativo.

Il regolamento si applica altresì nel caso il soggetto occupi suolo pubblico con mezzi o strutture oltre alla sua persona, anche solo per esercitare l'attività artistica.

Non sono considerate attività artistiche e sono vietate su tutto il territorio del Comune attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (a titolo esemplificativo le attività di indovino, cartomante e simili).

Le norme che seguono integrano il vigente Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo a definizione delle aree del suolo pubblico e si applicano, in caso di disposizioni contrastanti, in sostituzione dello stesso, esclusivamente per la specifica attività qui regolata.

## ART. 2 – AMPIEZZA DELLA POSTAZIONE

L'area di massimo ingombro di ciascuna postazione è di mq. 2 (mt. 1 x mt 2) e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività di pittore/ritrattista, scultore. In caso di pioggia o sole cocente può anche essere installato un ombrello protettivo fissato al cavalletto di diametro non superiore a m. 2, di colore bianco o crema, senza alcuna pubblicità e di altezza non superiore a m. 2,2 né inferiore a m. 2.

## ART. 3 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

Nel caso in cui il soggetto occupi suolo pubblico con attrezzature, cavalletti, carrelli o altro è assoggettato al pagamento di un canone come stabilito dal Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo a definizione delle aree del suolo pubblico.

Nel caso in cui il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche risulti inferiore ad €1,00, lo stesso non sarà richiesto ma la concessione dovrà comunque essere rilasciata.

A parziale deroga di quanto nello stesso indicato, la presentazione delle domande per l'occupazione di suolo dovrà avvenire almeno 5 giorni precedenti quello dell'occupazione; potranno, tuttavia, essere prese in considerazione anche le proposte presentate successivamente ma comunque entro il giorno precedente quello dell'occupazione.

## ART. 4 – DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda, in bollo, dovrà riportare:

1. Dati del richiedente e sottoscrizione dello stesso;
2. Dichiarazione del richiedente di essere cittadino italiano o cittadino comunitario o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
3. I mq. di occupazione (non oltre i 2);
4. I giorni richiesti;
5. L'attività che si intende svolgere;
6. L'indicazione dell'area che si intende occupare

## ART. 5 – CONCESSIONE

I termini per la conclusione del procedimento sono di giorni 5 e pertanto sarà cura del richiedente calcolare i tempi di presentazione della richiesta onde poter ottenere la concessione per le date programmate. Il rilascio della concessione potrà avvenire, comunque, in termini inferiori a quello indicato che costituisce limite massimo. Le concessioni sono valide per lo svolgimento delle attività e l'utilizzo delle strutture in esse indicate.

E' fatto divieto di utilizzo di strumenti di amplificazione sonora.

## ART. 6 – OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare o pedonale; L'atto di concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento in corso di validità.

L'occupazione di suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente con gli orari previsti nei singoli atti concessori.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell'istanza.

Lo spazio assegnato non potrà essere sub concesso ad altra persona.

Il concessionario non dovrà in alcun modo deturpare l'ambiente circostante.

Dovranno essere esposte e commercializzate opere di esclusiva esecuzione del concessionario.

## ART. 7 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale e al Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo a definizione delle aree del suolo pubblico.